



COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO
Provincia di Vicenza

Regolamento Comunale per l'utilizzo dei parchi gioco e delle aree verdi comunali

Approvato con delibera di C.C. n. 14 del 20.03.2017



COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO

- PROVINCIA DI VICENZA -
UFFICIO TECNICO

Edilizia Pubblica & Servizio Manutenzioni

Regolamento Comunale per l'utilizzo dei parchi gioco e delle aree verdi comunali

Articolo 1. Disposizioni generali

Il presente Regolamento disciplina le norme sul corretto uso delle aree verdi e delle attrezzature riservate a parchi gioco per bambini, volte sia alla valorizzazione delle funzioni ludico ricreative e sia alla promozione del rispetto del verde pubblico comunale.

Le norme ivi previste sono finalizzate a salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità dei frequentatori dei parchi gioco comunali.

Articolo 2. Parchi e giardini di proprietà comunale - Ubicazione

Sono regolati dalle disposizioni del presente Regolamento tutti i parchi gioco e le aree verdi di proprietà comunale attrezzati con giochi e/o arredo urbano, e posizionati su tutto il territorio comunale.

Articolo 3. Norme generali di comportamento

E' fatto obbligo a tutti mantenere una condotta moralmente corretta, comunque consona all'ambiente, di rispettare sia le piante che le attrezzature installate, chiunque arrecherà danni dovrà risarcirli.

Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate, usando cura ed attenzione, solo dai bambini di età non superiore a quella riportata sui giochi stessi ove specificato e comunque di età non superiore ad anni 12.

Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio, l'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in merito.

I parchi pubblici e le aree verdi attrezzati, recintati e dotati di cancelli d'ingresso sono aperti al pubblico tutti i giorni, l'orario di apertura è articolato in fasce orarie differenti nel periodo estivo rispetto a quello invernale:

ORARIO INVERNALE periodo tra il 1° novembre ed il 31 marzo dalle ore 8,00 alle ore 19,00

ORARIO ESTIVO periodo tra il 1° aprile ed il 31 ottobre dalle ore 8,00 alle ore 23,00

E' fatto obbligo di tenere chiusi i cancelli d'ingresso dei parchi.

I parchi pubblici e le aree verdi attrezzate non recintati sono aperti al pubblico tutti i giorni, l'orario di utilizzo è compreso tra le ore 8,00 e le ore 23,00.

E' fatto divieto introdursi nei parchi pubblici al di fuori degli orari di utilizzo;

La Giunta comunale con apposito provvedimento può modificare i sopra riportati orari.

Il Responsabile dell'Area Tecnica può disporre la chiusura temporanea totale o parziale delle aree verdi per manutenzione e per motivi di sicurezza e/o trattamenti d'igiene pubblica.

E' vietato l'accesso ai parchi gioco:

- ai cani o ad altri animali, anche se provvisti di guinzaglio e/o museruola;
- alle biciclette o altri velocipedi;
- ai mezzi a motore (con l'eccezione di quanto riportato di seguito).

La circolazione dei veicoli a motore è consentita unicamente ai seguenti mezzi:

- di soccorso;
- dei Vigili del Fuoco, della Polizia, dei Carabinieri, della Polizia Locale
- di servizio per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e per l'esercizio delle funzioni di direzione e di controllo degli stessi;
- di servizio per lo svolgimento delle manifestazioni autorizzate;
- appartenenti al servizio di sorveglianza e/o alla chiusura – apertura di parchi e/o giardini;
- raccolta rifiuti.

Sono altresì consentiti negli appositi percorsi l'accesso e la circolazione delle motocarrozze usate per il trasporto di portatori di handicap.

Monopattini o altri mezzi non motorizzati devono circolare esclusivamente sugli appositi percorsi, condotti a velocità moderata, con l'obbligo di precedenza ai pedoni.

All'interno dei parchi gioco sono vietati i seguenti comportamenti:

- ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- eliminare, distruggere, danneggiare gli alberi e gli arbusti o parte di essi, nonché danneggiare i tappeti erbosi;
- raccogliere ed asportare fiori, bulbi, radici, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno nonché calpestare le aiuole;
- abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi, e depositare mangimi o cibi in genere per la nutrizione di animali;
- provocare danni a strutture e infrastrutture (segnaletica, arredo, giochi etc.);
- spostare le attrezzature e arredi presenti nelle aree;
- inquinare il terreno;
- abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- realizzare scarichi o discariche non autorizzati;
- servirsi delle aree a verde pubblico per depositi di materiale di qualsiasi tipo;
- affiggere alle alberature cartelli, manifesti e simili;
- scavalcare le transenne o le recinzioni posti a protezione delle strutture dell'area verde;
- imbrattare con scritte od altro i muri, i cartelli, le insegne, gli arredi, gli alberi, i manufatti e le costruzioni;
- soddisfare le necessità fisiologiche.
- posizionare strutture fisse o mobili senza la prescritta autorizzazione;
- fumare all'interno dei parchi gioco;
- creare punti di bivacco se non nelle aree a ciò destinate;
- gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini porta rifiuti;
- utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;
- campeggiare e/o pernottare;
- giocare arrecando disturbo alla quiete pubblica;
- fare rumori, schiamazzi o grida, specialmente durante le ore destinate al riposo delle persone: alle ore 23.00 alle ore 08.00 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30;

La Polizia Locale verifica il rispetto delle presenti norme regolamentari e procede alla contestazione delle eventuali violazioni e all'applicazione delle sanzioni di legge.

Articolo 4. Uso dei parchi e dei giardini di proprietà comunale.

Le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività ludico-motorie e sociali, il riposo, lo studio e l'osservazione della natura; tali attività non devono né arrecare disturbo agli

altri frequentatori né arrecare danni all'ambiente naturale ed ai manufatti, sempre tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area verde.

Il gioco del calcio è permesso solo nei parchi dove esiste l'area appositamente attrezzata.

Non sono consentite attività rumorose, che per loro intensità e durata disturbino la quiete del luogo.

E' vietato in particolare l'uso degli strumenti musicali amplificati. Le apparecchiature a diffusione sonora possono essere ascoltate a un volume tale da non essere di disturbo agli altri frequentatori né alle vicine abitazioni.

Deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate o in caso di interventi manutentivi da parte del Comune.

L'Amministrazione Comunale si riserva di utilizzare in via prioritaria, i parchi e i giardini di proprietà comunale per proprie iniziative, attività, eventi e manifestazioni.

Al di fuori dell'utilizzo generico, come sopra disciplinato, è vietato organizzare manifestazioni di vario genere senza l'autorizzazione comunale.

L'uso dei sopraccitati parchi e giardini da parte di soggetti diversi dal Comune di Montebello Vic.no, sarà possibile solamente se preventivamente autorizzato dal Comune medesimo.

Le associazioni senza scopo di lucro, che hanno la propria sede nel Comune di Montebello Vic.no, possono richiedere al Comune l'utilizzo dell'area del parco per organizzare incontri, manifestazioni, ecc. secondo il calendario annuale delle proprie attività, o se pur non programmate, in occasione di particolari ricorrenze. Tali associazioni hanno priorità nell'utilizzo dei Parchi Comunali e delle/dei giardini attrezzati.

L'utilizzo può essere altresì richiesto da altre associazioni, con o senza scopo di lucro, da società, da comitati, da imprese individuali, ecc., per organizzare attività di carattere benefico o commerciale.

Il Comune di Montebello Vic.no concederà l'utilizzo del parco o dei giardini, articolando nell'atto di autorizzazione una serie di prescrizioni dipendenti dalle concrete attività per cui è stata formulata la richiesta e previo rilascio di apposita cauzione.

L'autorizzazione viene rilasciata secondo l'ordine cronologico delle richieste pervenute, e sempre che nella stessa data o nello stesso periodo di utilizzo, non siano state già autorizzate od organizzate altre manifestazioni da parte del Comune o da parte di altri gruppi.

L'autorizzazione verrà valutata dal Responsabile del Servizio e, comunque non verranno rilasciate autorizzazioni per manifestazioni incompatibili con l'ambiente naturale del Parco o dei giardini.

In ogni caso l'utilizzo del parco e del giardino non preclude al pubblico l'accesso.

Articolo 5. Manutenzione dei parchi e dei giardini di proprietà comunale

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei parchi e dei giardini e delle relative infrastrutture ed attrezzature è demandata all'Amministrazione Comunale che vi provvede secondo le vigenti norme in materia di appalti di lavori, servizi e forniture in economia e del relativo regolamento comunale in materia.

Articolo 6. Sanzioni

Per quanto non diversamente normato dalla Legge, viene applicata, per le violazioni al presente Regolamento Comunale e alle disposizioni impartite nei consequenziali provvedimenti autorizzatori una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 secondo quanto previsto dall'art. 7/bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., nonché dal vigente Regolamento Comunale in materia.

Articolo 7. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della delibera consiliare di approvazione.